



Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

Roma, 8 marzo 2006

DIREZIONE GENERALE PER L'ATTIVITÀ ISPETTIVA

All' *Ordine Professionale Consulenti del Lavoro*
Consiglio Provinciale di Reggio Calabria
Via del Salvatore, 1/B
89128 - Reggio Calabria

Prot. n° 25/I/0002231

Oggetto: art. 9, D.Lgs. n. 124/2004 - risposta all'interpello avanzato dall'Ordine Professionale dei Consulenti del Lavoro di Reggio Calabria

La questione oggetto dell'interpello dell'Ordine Professionale dei Consulenti del Lavoro della Provincia di Reggio Calabria concerne l'applicabilità, nell'ambito del settore edile, della cd. contribuzione virtuale di cui all'art. 29 D.L. n. 244/1995 conv. in L. n. 341/1995 alle somme corrisposte al lavoratore "a chiamata" di cui agli artt. 34 e ss. D.Lgs. n. 276/2003. In particolare, l'attenzione è posta sull'indennità di disponibilità, corrisposta per i periodi in cui il lavoratore, che abbia contrattualmente garantito la propria disponibilità, sia rimasto in attesa di utilizzazione ovvero non sia stato chiamato a svolgere la prestazione lavorativa.

Le modalità di calcolo della contribuzione previdenziale e assistenziale previste dalle predette normative, infatti, si fondano su criteri diametralmente opposti. L'art. 29 cit. dispone l'infrazionabilità del minimale contributivo e cioè l'obbligo di versare una contribuzione minima, calcolata sulla retribuzione corrispondente al numero di ore settimanali non inferiore all'orario di lavoro normale stabilito dalla contrattazione collettiva, anche in assenza di prestazione effettiva. L'art. 36, comma 2, del D.Lgs. n. 276/2003, invece, dispone che i contributi sull'indennità di disponibilità siano versati per il loro effettivo ammontare, anche in deroga alla vigente normativa in materia di minimale contributivo.

Al riguardo, acquisito il parere della Direzione generale per le Politiche Previdenziali, della Direzione generale della Tutela delle Condizioni di Lavoro e dell'INPS si rappresenta quanto segue.

L'individuazione del criterio contributivo prevalente trae spunto innanzitutto dalla lettera della legge, laddove con l'art. 36 comma 2 cit. il legislatore ha non soltanto stabilito l'obbligo di

versare i contributi sull'indennità di disponibilità per il loro effettivo ammontare, ma ha altresì specificato la derogabilità della vigente normativa in materia di minimale contributivo.

L'esigenza di dettare espressamente una disciplina *ad hoc* per la contribuzione dell'indennità di disponibilità nasce evidentemente dalla natura dell'indennità medesima, consistente in una somma integrante la giusta commisurazione del sacrificio legittimo assunto dal lavoratore con la clausola di garanzia di disponibilità, riferita perciò ai periodi di inattività in cui alla disponibilità dedotta in obbligazione non è seguita l'esecuzione della prestazione. Sembra esclusa pertanto la natura retributiva quale somma corrisposta nell'ambito del rapporto sinallagmatico prestazione – retribuzione.

La descritta natura dell'indennità di disponibilità trova conferma nella stessa normativa dettata per il lavoro a chiamata, ove è specificato che durante i periodi di inattività del lavoratore resosi disponibile non matura alcun trattamento economico, né il lavoratore medesimo è titolare di alcun diritto proprio del rapporto di lavoro subordinato.

Si consideri, peraltro, che la computabilità del lavoratore intermittente nell'organico dell'impresa è ancorata all'orario di lavoro effettivamente svolto nell'arco di ciascun semestre, con ciò denotando l'irrelevanza dei periodi di inattività ai fini della sussistenza dello stesso rapporto di lavoro.

Ai fini della soluzione richiesta con il presente interpello non può prescindersi, inoltre, dalla valutazione del carattere delle normative in esame nonché dalla *ratio* ad esse sottesa.

Per quanto concerne il primo aspetto, sia la norma che dispone per i lavoratori edili il particolare regime del "minimale virtuale", sia la norma che dispone il versamento dell'effettivo ammontare dei contributi da calcolarsi sull'indennità di disponibilità dovuta al lavoratore intermittente, rivestono il carattere di norme speciali, in quanto entrambi dettate con riferimento a specifici rapporti di lavoro che si differenziano dal modulo ordinario di lavoro subordinato. La normativa della contribuzione dell'indennità di disponibilità, oltre ad essere successiva in ordine cronologico, è altresì espressamente dettata in deroga al vigente regime in materia di minimale contributivo, nel quale non può non farsi rientrare l'art. 29 cit. che rappresenta il vigente regime proprio del settore edile.

In relazione alla *ratio* delle normative, invece, può osservarsi che con l'art. 29 cit. il legislatore ha realizzato un sistema di copertura contributiva delle eventuali assenze incolpevoli del lavoratore, dovute a cause verificabili nell'ambito del sistema di affidamento e svolgimento dei lavori edilizi e non diversamente tutelate. Il principio di infrazionabilità, infatti, non si applica in determinate ipotesi eccezionali di sospensione dell'attività lavorativa, legalmente o contrattualmente previste, per le quali è apprestata una diversa disciplina di tutela.

E' proprio nel caso del lavoratore in attesa di chiamata può ravvisarsi un'ipotesi legalmente prevista di mancata prestazione di lavoro, per la quale il legislatore ha avvertito l'esigenza di dettare

una disciplina che tutela comunque il lavoratore, relativa sia al compenso da corrispondere al lavoratore inattivo per il solo fatto che si sia obbligato alla disponibilità sia alla contribuzione ad esso applicabile.

Non ultima per importanza è la riflessione sulla tipologia del rapporto di lavoro prevista dal D.Lgs. 276/2003. Il lavoro a chiamata, o intermittente, è uno strumento di flessibilità a disposizione del lavoratore e del datore di lavoro, destinato a far fronte ad esigenze proprie delle imprese nonché all'esigenza costante delle persone, giovani e non, in cerca di occupazione. Con il contratto di lavoro a chiamata infatti, il lavoratore mette a disposizione del datore di lavoro le sue energie lavorative dietro un corrispettivo e delle garanzie previste per questo speciale rapporto di lavoro subordinato. Il datore di lavoro, dal canto suo, si procura la disponibilità di forza lavoro da utilizzare in caso di bisogno.

Con la predetta normativa, infine, il legislatore ha regolamentato una modalità di prestazione di lavoro che già in precedenza era posta in essere di fatto, in totale violazione delle norme di lavoro, ovvero era posta in essere con diverse qualificazioni formali utilizzate in frode alla legge.

In conclusione, alla luce degli elementi sopra riportati - in particolare, il contenuto letterale dell'art. 36 cit., la natura dell'indennità di disponibilità, la lettura sistematica delle norme in materia di lavoro a chiamata, il carattere speciale e derogatorio della norma successiva in ordine cronologico, le ragioni logiche giustificatrici delle particolari discipline contributive e dello stesso rapporto di lavoro a chiamata - l'indennità di disponibilità da corrisponderci al lavoratore edile a chiamata non può essere assoggettata al maggiore onere contributivo da calcolarsi su una retribuzione cd. virtuale. Diversamente, peraltro, data la misura dell'indennità mensile da determinarsi secondo le modalità di calcolo previste dal D.M. 10.03.2004, sarebbe stato necessario disciplinare anche gli eventuali parametri di riferimento per raggiungere la maggiore contribuzione "virtuale".

L'applicazione sull'indennità di disponibilità del maggiore onere contributivo ex art. 29 cit., infine, priverebbe il datore di lavoro dell'importante vantaggio dell'utilizzo del lavoro a chiamata, ovvero il risparmio dei costi durante i periodi di inattività e, nel contempo, costituirebbe un incentivo ad utilizzare diverse qualificazioni formali del rapporto di lavoro non corrispondenti al reale carattere di lavoro subordinato delle prestazioni svolte "ad intermittenza".

IL DIRETTORE GENERALE
(f.to Mario Notaro)

PP

LV